

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1992

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(FACCHIANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

Conversione in legge, del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche

Presentato il 5 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nella giornata del 22 settembre scorso si è abbattuto sulla provincia di Savona, dalla tarda mattinata fino a notte inoltrata, un violento nubifragio, che ha provocato il repentino ingrossamento e lo straripamento di vari corsi d'acqua a regime torrentizio che scorrono in quel territorio.

In particolare, sono esondati il torrente Letimbro, che attraversa la città di Savona, il torrente Quiliano che attraversa l'omonimo comune ed il torrente Sciosa nel comune di Finale Ligure.

Tale fenomeno ha provocato numerosi allagamenti, rotture di argini, crollo di ponti e frane con conseguenti interruzioni di strade statali, provinciali e comunali, rotture di fognature di acque bianche e nere, rottura di servizi di acquedotti.

Si sono verificati, inoltre, isolamenti di alcuni piccoli centri abitati.

Il prodigarsi delle forze della Protezione civile (Vigili del fuoco, Carabinieri ed Esercito), che sono immediatamente intervenute dando soccorso alla popolazione, svolgendo tutta quelle attività intese

ad evitare maggiori danni alle persone ed alle cose, ha consentito il ripristino delle linee elettriche e l'agibilità delle principali arterie stradali. Deve purtroppo registrarsi la perdita di vite umane, travolte dall'impeto delle acque.

Nel corso della serata e della notte del 22 settembre, sono stati inviati sul posto dal Dipartimento della protezione civile due esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per effettuare dei sopralluoghi conoscitivi tesi ad accertare le condizioni di rischio residuale esistenti al momento.

Sono stati, inoltre, sollecitati gli organi delle Amministrazioni competenti a porre in essere gli interventi urgenti diretti a ripristinare la normalità nelle zone alluvionate.

A solo pochi giorni dagli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Savona, e precisamente a partire dalla tarda mattinata del giorno 27 settembre scorso e sino a notte inoltrata, un violento nubifragio si è abbattuto sulla parte orientale della città di Genova, colpendo con particolare gravità alcuni settori dalla media e bassa valle del Bisagno e della valle Sturla.

Anche in questo frangente si è provveduto all'immediato invio, nella stessa nottata, di due esperti del Dipartimento della protezione civile, allo scopo di coordinare sul luogo le operazioni di soccorso, ponendo particolare attenzione al pericolo di un'esondazione del torrente Bisagno, fonte di particolare preoccupazione.

Dalla relazione dei due esperti inviati sul posto è stato possibile, così, accertare come lungo l'asta del Bisagno si fossero verificati allagamenti di negozi, magazzini ed abitazioni site al piano terra, a causa di limitate tracimazioni del torrente, e che vasti allagamenti si erano verificati nella parte bassa della città per una occlusione dei tombini determinata, anche, dal mancato ritiro dei rifiuti solido-urbani dovuto ad uno sciopero dei netturbini.

L'eccezionalità degli eventi e dei danni causati dai predetti eventi alluvionali ha

reso necessaria l'emanazione del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, finalizzato a prestare ausili finanziari, a titolo di contributo, ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.

Il provvedimento veniva approvato con modificazioni dal Senato, ma non riusciva ad essere convertito nei termini di legge.

Il presente provvedimento tiene conto delle modifiche approvate dal Senato, la più rilevante delle quali attiene alla limitazione dei benefici in materia di sospensioni previsti dal predetto decreto ai soli soggetti che hanno riportato danni indennizzabili a seguito degli eventi eccezionali verificatisi il 22 e 27 settembre 1992, prevedendo, altresì, ulteriori norme necessarie a rendere effettivamente gestibili le disposizioni così come modificate dal Senato e ad eliminare i dubbi che erano sorti durante il periodo di vigenza dell'indicato decreto-legge n. 397 del 1992.

Il provvedimento si dà altresì carico di estendere dette disposizioni modificative alla regione Toscana, colpita dalle alluvioni dell'ottobre 1992, alla quale erano stati concessi con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile i benefici della sospensione dei termini.

L'articolo 1 assegna alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 70 miliardi nei comuni delle province di Genova e Savona, individuati nel medesimo articolo ed in quelli individuati dalla giunta regionale della Liguria con delibera n. 4576 datata 8 ottobre 1992, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 397 del 1992, decaduto per mancata conversione nei termini di legge.

Si tratta di contributi diretti a porre in essere interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e della privata incolumità ed indispensabili a prevenire, per quanto possibile, analoghe situazioni di emergenza.

I predetti interventi dovranno essere finalizzati, innanzitutto, alla riparazione dei danni alle infrastrutture, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento.

L'indicato stanziamento è, inoltre, finalizzato all'assistenza ai cittadini delle zone colpite, ivi compresa l'erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si consente alla regione Liguria di ridefinire gli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo per il triennio 1992-1994, al fine di consentire alla medesima regione l'inserimento, nei predetti schemi, degli interventi di riparazione dei danni al regime idraulico causati dagli eventi alluvionali.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone una limitazione dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, in tema di sospensioni, prevedendone il godimento per quei soli soggetti che hanno subito dei danni risultanti da apposita certificazione. La predetta disposizione non compariva nell'originario testo di decreto-legge; essa, infatti, come si è detto in precedenza, è stata introdotta in aula al Senato. Il comma 5, inoltre, dispone un tetto massimo nel godimento della sospensione, stabilendo che questa non può superare di cinque volte l'ammontare del danno subito.

L'articolo 2, comma 1, prevede la sospensione dei termini degli adempimenti contributivi e tributari nel periodo che va dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 per le persone fisiche.

Il comma 2 del medesimo articolo definisce le attività svolte dai soggetti diversi dalle persone fisiche per le quali sono sospesi i termini per gli adempimenti contributivi e tributari nel periodo che va dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993. In esso, si dispone che i soggetti diversi dalle persone fisiche (sempre che siano danneggiati), sia nel caso in cui hanno sede nei comuni indicati nel predetto decreto-legge, sia nel caso in cui svolgono ivi le attività industriali, commerciali, artigiane, agricole, turistiche, della pesca e dei servizi, beneficino del regime di sospensione previsto dal predetto decreto limitatamente alle obbligazioni derivanti dalle attività danneggiate o per gli immobili danneg-

giati: a questo proposito viene chiarito che tali disposizioni si applicano, per quanto riguarda gli enti, solo a quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mentre non si applicano ai soggetti che svolgono attività bancarie e assicurative (di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4), del codice civile).

Per quanto riguarda i sostituti di imposta e i datori di lavoro che esercitano nei comuni in questione le attività sopra indicate, il comma 3 dell'articolo 2 dispone che i predetti possono usufruire della sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute fiscali, per i soli lavoratori dipendenti che prestavano la loro opera alla data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti, locali, eccetera, siti nei comuni indicati nel predetto decreto.

Il comma 4, eliminando incertezze interpretative, sollevate dal decreto-legge decaduto, prevede che le disposizioni di cui al comma 3 innanzi illustrate si applicano agli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali di cui al citato testo unico delle imposte sui redditi limitatamente ai contributi ed alle ritenute relative ai lavoratori dipendenti che prestavano la loro opera in immobili danneggiati siti nei predetti comuni.

L'articolo 3, commi 1 e 2, dispone la sospensione degli obblighi relativamente alla imposta sul valore aggiunto, mentre il comma 3 del medesimo articolo dispone la sospensione del pagamento delle imposte sui redditi.

Gli articoli 4 e 5 prevedono sia le modalità di recupero delle somme dovute e non corrisposte, che le modalità per fruire dei benefici.

Con l'articolo 6 è stata disposta, fino al 31 dicembre 1992, la sospensione dei termini di scadenza di cambiali od altri

titoli esecutivi, dei termini di prescrizione e decadenza e di quelli relativi alle procedure esecutive.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7 si riferiscono ai soggetti che hanno frattempo usufruito del regime di sospensione ai sensi del decreto-legge n. 397 del 1992, ma che ne risultano ora esclusi per effetto dalle modificazioni introdotte dal presente decreto-legge. A tal proposito si dispone che gli stessi adempimenti e versamenti debbono essere effettuati entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corrispondere interessi e sanzioni.

L'articolo 8 reca un ulteriore stanziamento alla regione Liguria di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, di cui lire 5 miliardi per il settore agricolo e lire 25 miliardi per quello industriale, commerciale, artigiano, turistico e della pesca.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 prevedono, rispettivamente, per il settore agri-

colo e per quello industriale, la concessione dei benefici disposti dalla normativa per così dire « a regime ».

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le provvidenze « a regime » siano alternative a quelle disposte dalla regione Liguria a valere sugli stanziamenti di lire 30 miliardi di cui all'articolo 7.

L'articolo 10 riduce i benefici della sospensione dei termini introdotti con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, in favore delle popolazioni della Toscana colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1992, prevedendone il godimento analogamente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 per la Liguria, per i soli soggetti che hanno subito danni risultanti da apposite certificazioni.

L'articolo 11 reca norme per la copertura degli stanziamenti disposti con il decreto-legge ed ammontanti a lire 100 miliardi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, si evidenzia che la somma di lire 70 miliardi rappresenta il contributo dello Stato alla regione Liguria, a titolo di integrazione dei mezzi finanziari a disposizione della medesima regione e degli enti locali, finalizzati alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti ai violenti nubifragi abbattutisi nelle province di Genova e Savona nel settembre 1992.

L'entità complessiva dei danni ammonta, sulla base di stime effettuate dagli enti territoriali interessati, per la provincia di Genova a lire 539 miliardi, così suddivisi:

PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO (gestito dalla Sovrintendenza): i danni ammontano a circa lire 6 miliardi a causa, soprattutto, di scoperchiatura di tetti con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE:

danneggiamenti alle strade	lire	10 miliardi
danneggiamenti alle fognature	»	5 miliardi
danneggiamenti all'edilizia	»	4 miliardi
		<hr/>
Totale	»	19 miliardi
ANAS: strade	»	4 miliardi
		<hr/> <hr/>

Per il solo comune di Genova sono stati segnalati i seguenti danni:

al patrimonio comunale (scuole, rivi, strade, impianti sportivi)	lire	145 miliardi
opere strutturali di prevenzione	»	250 miliardi
danni al patrimonio privato (abitazioni, auto, eccetera) circa	»	100 miliardi
		<hr/>
	»	495 miliardi
		<hr/> <hr/>

I danni ad altri comuni della provincia ammontano a circa 15 miliardi.

Per quanto riguarda, invece, la provincia di Savona, la regione Liguria ha comunicato, distintamente per singoli comuni, i danni alle opere pubbliche per un totale di circa lire 88 miliardi, mentre il rapporto di prima stima dei danni arrecati alle strade di competenza provinciale pervenuto dall'ufficio tecnico provinciale di Savona segnala danni per un totale di lire 63.328.825.000.

Sono stati, inoltre, segnalati danni da parte dei privati cittadini per altri 15 miliardi di lire.

Entrambe le province interessate hanno manifestato l'esigenza di intervenire con urgenza per la sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua nonché per il ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento.

Il comma 2 dell'articolo 1 distribuisce lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi in lire 55 miliardi per gli interventi di cui sopra e in lire 15 miliardi per l'assistenza ai cittadini alloggiati in alberghi (76 unità) e per l'erogazione di contributi ai cittadini che hanno subito danni alle abitazioni private o ai beni mobili.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 consente alla regione di rimodulare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine di permettere alla regione di intervenire per la riparazione dei danni al regime idraulico conseguenti agli eventi alluvionali *de quibus*.

In ordine alla previsione di spesa contenuta nell'articolo 8, si fa presente che il suo ammontare, pari a lire 30 miliardi, rappresenta anch'esso un contributo straordinario alla regione Liguria per far fronte ai danni sopportati dalle attività produttive, sia agricole che industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

Al riguardo, si rappresenta che le stime dei danni pervenute dalla regione Liguria ammontano, per la provincia di Genova, ad oltre 200 miliardi di lire per il solo settore industriale, commerciale, artigianale, turistico, eccetera, avendo il maltempo coinvolto oltre 3.000 aziende della zona.

Nella provincia di Savona, invece, i danni sopportati dal predetto settore industriale, artigianale, commerciale, eccetera, ammontano, secondo stime di massima, a lire 70 miliardi.

Minori i danni al settore agricolo e, in tal senso, il contributo dello Stato previsto nell'articolo 8 è stato limitato a lire 5 miliardi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 prevedono, infine, rispettivamente per il settore agricolo e per quello industriale, i benefici disposti dalla normativa per così dire « a regime ».

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le provvidenze « a regime » siano alternative a quelle disposte dalla regione Liguria a valere sugli stanziamenti di lire 30 miliardi di cui all'articolo 8.

Gli articoli da 2 a 7 e l'articolo 10 prevedono la sospensione, per i soli danneggiati, dei termini per gli adempimenti e i versamenti di natura previdenziale, assistenziale, tributaria e patrimoniale: per la Toscana la sospensione decorre dal 31 ottobre 1992 fino al 30 aprile 1993, mentre per la Liguria dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993.

Per le quantificazioni si è assunto che i beneficiari siano pari al 4 per cento del totale degli operatori, tenuto conto delle limitazioni poste in essere dal presente decreto.

Tali agevolazioni sono limitate ad un massimo di 5 volte il danno subito.

Di seguito sono quantificati gli effetti, per ciascuna imposta, del minor gettito per l'anno 1992 a seguito del differimento al 1993 dei termini dei principali adempimenti fiscali e previdenziali.

IMPOSTE DIRETTE.

Sono stati considerati i dati delle previsioni delle entrate tributarie per l'anno 1992. Per stimare la perdita di gettito derivante dallo slittamento della data di versamento degli acconti IRPEF, ILOR ed IRPEG da parte dei soggetti residenti nei comuni in questione si è tenuto conto anche dell'andamento del primo acconto del 1992.

L'incidenza della perdita di gettito delle regioni interessate rispetto al totale nazionale è stata desunta dai dati delle dichiarazioni dei redditi relativi all'ultima annualità disponibile.

In dettaglio la perdita di gettito per le due regioni risulta essere:

TOSCANA

IRPEF	$525 \times 0,04 = 21$	miliardi
IRPEG	$230 \times 0,04 = 9$	miliardi
ILOR	$410 \times 0,04 = 17$	miliardi
	Totale . . .	47 miliardi

LIGURIA

IRPEF	$250 \times 0,04 = 10$	miliardi
IRPEG	$70 \times 0,04 = 3$	miliardi
ILOR	$150 \times 0,04 = 6$	miliardi
	Totale . . .	19 miliardi

Per le ritenute a carico del lavoro dipendente ed autonomo effettuate dai sostituti d'imposta nei mesi interessati dalla sospensione ma non versato nell'anno 1992, la perdita prevista risulta essere per la Toscana $850 \times 0,04 = 34$ miliardi e per la Liguria $625 \times 0,04 = 25$ miliardi.

Per le imposte dirette la perdita totale risulta quindi:

81 miliardi per la Toscana;

44 miliardi per la Liguria.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

La stima è stata effettuata partendo dai versamenti relativi all'anno d'imposta 1990 dei contribuenti IVA operanti nelle zone di cui ai provvedimenti legislativi in oggetto.

La perdita di gettito dovuta ai mancati versamenti sia mensili che trimestrali e dell'acconto (dicembre 1992) è stata valutata per i versamenti sulla base del periodo di sospensione in oggetto, e per l'acconto sulla base dei versamenti di gennaio e marzo. Gli importi così desunti sono stati estrapolati al 1992.

La perdita di gettito risulta essere di:

$640 \times 0,04 = 26$ miliardi per la Toscana, di cui per acconto 10 miliardi;

$465 \times 0,04 = 19$ miliardi per la Liguria, di cui per acconto 5,5 miliardi.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI.

La stima è stata effettuata con le seguenti condizioni:

a) sono state esaminate le sole unità immobiliari censite;

b) si è tenuto conto che il 42 per cento delle abitazioni sono abitate dal proprietario e quindi soggette al pagamento del 2 per mille, con ulteriore detrazione di lire 100.000;

c) considerato che, al 30 settembre 1992, circa il 4 per cento dei versamenti era stato effettuato, tale percentuale è stata applicata ai comuni in esame;

d) non sarà dovuto il pagamento della mora, nella misura del 3 per cento, per i versamenti successivi al 30 settembre 1992.

La perdita di gettito nell'anno viene quindi stimata in:

$230 \times 0,04 = 9$ miliardi per la Toscana;

$170 \times 0,04 = 7$ miliardi per la Liguria.

Nel complesso si può stimare una perdita di gettito pari a circa:

116 miliardi per la Toscana;

70 miliardi per la Liguria.

CONTRIBUTI SOCIALI.

Per il calcolo della perdita degli introiti dei contributi sociali si è assunto, sulla base dei dati forniti dall'INPS, che essi rappresentano il 65 per cento delle ritenute. In termini di mancato introito si ha:

per la Toscana $34 \times 0,65 = 22$ miliardi;

per la Liguria $25 \times 0,65 = 16$ miliardi.

Nel complesso, quindi, il provvedimento comporta uno slittamento di entrate pari a circa 138 miliardi per la Toscana e 86 miliardi per la Liguria, per un totale di 224 miliardi, che prudenzialmente vengono arrotondati a lire 230 miliardi.

Gli oneri finanziari per il 1992, conseguenti a tale slittamento, ipotizzando un tasso di interesse del 13 per cento, sono valutati in lire 15 miliardi circa.

Per il 1993 il maggior introito conseguente alla dilazione dei versamenti costituirà elemento più che compensativo degli oneri che si determineranno nel primo trimestre.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397.

Decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 5 dicembre 1992.

Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona e nella regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallore, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna, ed in quelli individuati con delibera della Giunta regionale ligure n. 4576 in data 8 ottobre 1992.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio e alla riparazione di danni al regime idraulico, causati dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare gli interventi e le relative priorità degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, per il triennio 1992-1994. La rideterminazione è comunicata entro venti giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro dei lavori pubblici che provvede al trasferimento delle somme occorrenti.

4. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono concessi unicamente ai soggetti che hanno subito danni indennizzabili ai sensi del presente decreto. Tali danni devono risultare da perizia asseverata o da certificazione rilasciata dal comune competente che i soggetti interessati sono tenuti a produrre unitamente alla attestazione o alla dichiarazione sostitutiva prevista dal successivo articolo 5.

5. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione di cui all'articolo 2 non può essere comunque superiore di cinque volte a quello del danno subito.

ARTICOLO 2.

1. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistano le condizioni previste nel comma 4 dell'articolo 1, residenti da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni indicati nel medesimo articolo 1, sono sospesi, a decorrere dal 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le

prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ed all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 22 settembre 1992 nei comuni di cui all'articolo 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

3. Ai sostituti d'imposta ed ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui all'articolo 1 le attività previste nel comma 2, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 22 settembre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi ed alle ritenute relativi ai dipendenti che, alla data indicata nel comma 3, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

ARTICOLO 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sospesi dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 a norma dell'articolo 2, possono essere eseguiti fino al 5 aprile 1993 dai contribuenti di cui al medesimo articolo 2.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 2, tenuti successivamente alla data del 22 settembre 1992 e fino al 31 marzo 1993 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1993 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 marzo 1993. L'imposta non versata per effetto della sospensione deve essere corrisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale cui si riferiscono le operazioni. Il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, scadente nel periodo di sospensione, è fissato al 10 aprile 1993.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

ARTICOLO 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà, senza aggravii di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

ARTICOLO 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza nel comune stesso da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento, nei comuni di cui all'articolo 1, dell'attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi e dalla quale risulti altresì che le obbligazioni, il cui adempimento si intende differire, afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi in allegato alle dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonché da diritti e spese.

ARTICOLO 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre - 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari,

apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

ARTICOLO 7.

1. I soggetti che hanno goduto nel periodo della vigenza del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, di benefici, relativi a versamenti o ad adempimenti, non più spettanti per effetto di quanto disposto con il presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi ed applicazione di sanzioni.

2. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 1, provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 8.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 9, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

ARTICOLO 9.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 8 nei limiti delle disponibilità ivi indicate.

ARTICOLO 10.

1. I benefici di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992, sono concessi unicamente ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di settembre-ottobre 1992 nei comuni delle province di Firenze, Arezzo e Pisa ed in quelli individuati dalla Giunta regionale toscana con delibera in data 9 novembre 1992. I soggetti interessati devono produrre una perizia asseverata o una certificazione rilasciata dal comune competente attestante la sussistenza di tali danni, unitamente alla attestazione e alla dichiarazione sostitutiva prevista nell'articolo 5 della richiamata ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992. Per ciascun beneficiario l'ammontare complessivo dei tributi e dei contributi oggetto della sospensione non può essere, comunque, superiore di cinque volte a quello del danno subito.

2. Nei confronti delle persone fisiche per le quali sussistono le condizioni previste nel comma 1, residenti da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni indicati nel medesimo comma 1, sono sospesi, a decorrere dal 31 ottobre 1992 e fino al 30 aprile 1993:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e all'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede da data anteriore al 31 ottobre 1992 nei comuni di cui al comma 1 e dei soggetti aventi residenza o sede altrove, che svolgono nei predetti comuni la propria attività industriale, commerciale, arti-

giana, agricola, turistica, della pesca e dei servizi, le disposizioni del comma 2 si applicano limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse o per gli immobili danneggiati nei comuni indicati nel comma 1; la stessa disposizione si applica nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli immobili danneggiati nei predetti comuni. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'articolo 2195, n. 4), del codice civile.

4. Ai sostituti d'imposta e ai datori di lavoro che esercitano nei comuni di cui al comma 1 le attività previste nel comma 3, che risultino danneggiate, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi e delle ritenute indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, per i soli lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera nelle attività danneggiate, in uffici, stabilimenti e locali siti nei predetti comuni; in tal caso comunque i sostituti di imposta devono operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai contributi e alle ritenute relativi ai lavoratori dipendenti che, alla data del 31 ottobre 1992, prestavano la loro opera in immobili, siti nei predetti comuni, danneggiati.

6. Restano valide, limitatamente ai soggetti indicati al comma 1 e subordinatamente alla sussistenza delle condizioni previste nel medesimo comma, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, con esclusione del comma 3, e 6 dell'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5.

7. I soggetti di cui all'ordinanza n. 2307/FPC del 4 novembre 1992, che hanno usufruito dei benefici relativi a versamenti ed adempimenti non più spettanti per effetto delle modificazioni introdotte dal presente decreto, devono effettuare i predetti versamenti ed adempimenti entro il giorno 20 dicembre 1992 senza corresponsione di interessi e applicazione di sanzioni.

8. I soggetti che riscuotono le somme derivanti dai versamenti tributari e contributivi di cui al comma 7 provvedono a riversare le somme stesse allo Stato entro il 24 dicembre 1992.

ARTICOLO 11.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 8 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il

bacino pilota » e per lire 20 miliardi l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi »; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 2 a 7 e dell'articolo 10, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro per il coordinamento della protezione civile

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.